



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ROLLERO	GIOVANNI BATTISTA	Presidente
<input type="checkbox"/>	CHIAMETTI	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	AONDIO	GIULIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1542/2020
depositato il 26/03/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. 200/2019 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di COMO
contro:

proposto dagli appellanti:

rappresentato

da:

difeso da:

Atti impugnati:

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1542/2020

UDIENZA DEL

13/09/2021 ore 10:00

3911/2021

PRONUNCIATA IL:

13/09/2021

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

29/10/2021

Il Segretario

Donatella Brescia



(segue)

AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1542/2020

UDIENZA DEL

13/09/2021 ore 10:00



R.G.A. 1542/2020

Appello avverso sentenza n. 200/03/2019 Commissione Tributaria Provinciale di Como.

APPELLANTE:

APPELLATA: AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI COMO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'appellante

ha chiesto alla Commissione Tributaria Regionale Lombardia, in accoglimento del presente appello, la riforma della sentenza n. 200/03/2019, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Como.

Con vittoria di spese.

L'appellata

ha chiesto a questa Commissione Tributaria Regionale Lombardia la conferma della sentenza.

Con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti della presente controversia

La è una società che si occupa dello sviluppo, produzione e commercializzazione di inchiostri per la stampa digitale e appartenente al Gruppo ".....", multinazionale americana quotata al New York Stock Exchange. Nell'anno 2017 l'Agenzia delle Entrate, I....., svolgeva una verifica fiscale volta al controllo della posizione della società nell'anno 2014. La verifica si concludeva con un processo verbale e la contribuente, con i tre ricorsi, sollevava le seguenti eccezioni:

A. in diritto:

a) nullità degli avvisi di accertamento n. e n., anno d'imposta 2014, per violazione degli art. 7 e 12, comma 7, L. 212/2000, poiché l'ufficio non avrebbe risposto alle osservazioni presentate dalla società al P.V.C.;

b) nullità dell'avviso di accertamento n., anno d'imposta 2015, per mancata attivazione del cosiddetto "contraddittorio procedimentale";

B. nel merito:



- a) illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 108, comma 3, del T.U.I.R., in merito alla contestazione d'ineducibilità di componenti negativi di redditi per € 154.652,00 per l'anno 2014 e per € 1.756.348,00 per l'anno 2015. Tali importi erano riferiti alla quota di ammortamento relativa alla commissione per il finanziamento di € 64.000.000,00 erogato alla [] da un pool di banche coordinato dalla banca [] per l'acquisto delle partecipazioni di []. In particolare, la contribuente sosteneva l'applicabilità del principio contabile OIC 24 rispetto all'OIC 21 applicato dall'ufficio;
- b) illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 109, comma 5, T.U.I.R. in merito alla contestazione d'ineducibilità di componenti negativi di reddito per € 27.500,00 relativi alle due fatture ricevute dalla [], poiché non inerenti;
- c) illegittimità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione e per violazione dell'art. 85 del T.U.I.R. in merito alla contestazione di mancata fatturazione di componenti positivi di reddito per € 23.633,00 relativi a spese sostenute per altri;
- d) illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 110, comma 7, del T.U.I.R., in merito all'omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito per € 74.072,00 relativi ad interessi attivi sul finanziamento alla controllata estera [] ;
- e) in via subordinata, l'annullamento delle sanzioni per incertezza sulla portata delle norme ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 472/97. L'ufficio si costituiva in giudizio argomentando in merito all'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate con i ricorsi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Como, con la sentenza n. 200/03/2019 qui appellata, riuniva e respingeva i ricorsi ritenendo infondate le eccezioni sollevate dalla contribuente.

Parte appellante con il proprio appello ha censurato la sentenza qui gravata deducendo quanto segue.

Sul punto n. 1: Sulla deduzione di *arrangement fee* sostenuta in occasione del contratto di finanziamento (valore rilievo ai fini IRES e IPRAP: di € 154.652 per l'anno 2014 ed € 1.765.348 per l'anno 2015)

La contribuente, con il primo motivo d'appello, ritiene censurabile la sentenza della CTP di Como nella parte in cui ritiene fondato il rilievo dell'ufficio in merito al disconoscimento della deducibilità della quota di ammortamento della commissione bancaria pagata ad [] e prevista al punto 11.2 del contratto di finanziamento sindacato (all.6 al ricorso di I grado). Si riassume brevemente la posizione della contribuente per poi descrivere quella dell'ufficio. La



ha ritenuto che la commissione versata alla _____, dovesse essere considerata una spesa accessoria al finanziamento sulla base di quanto prevedeva il testo, allora vigente, del principio contabile OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", ed in particolare del paragrafo 76 "Costi accessori su finanziamenti".

La commissione bancaria, considerata quale costo accessorio al finanziamento, rientrava, pertanto, nella categoria delle spese pluriennali e come tale ammortizzabile sia ai fini civilistici sia ai fini fiscali ex art. 108 "Spese relative a più esercizi", comma 3, del T.U.I.R.

La quota dedotta nell'anno 2014 relativa alla commissione bancaria ammontava, come già detto, ad € 154.652,00 e di € 1.756.348,00 per l'anno 2015. L'ufficio, viceversa, riteneva che la commissione bancaria versata alla _____ dovesse essere considerata come un costo accessorio all'acquisto della partecipazione nella _____ secondo quanto previsto dal testo, allora vigente, del principio contabile OIC 21 "Partecipazioni ed azioni proprie", ed in particolare del paragrafo n. 18 "Partecipazioni immobilizzate".

Riassumendo, il contrasto fra l'interpretazione della contribuente e quella dell'ufficio nasce dalla differente qualificazione della commissione bancaria come onere accessorio al finanziamento, secondo l'appellante, o come onere accessorio all'acquisto della partecipazione, secondo l'ufficio.

Sul punto n. 2: Spese di consulenza rese da _____ di € 27.500,00 ai fini IRES e IRAP ed € 6.050 ai fini IVA per il solo anno 2014

Per la società appellante il costo che l'ufficio ha ripreso e che il giudice di primo grado ha confermato nella propria sentenza, rispecchia fedelmente il principio di "inerenza" e, pertanto, va dedotto nei costi dell'azienda.

Prima dell'acquisizione della _____, i soci dell'appellante conferirono mandato alla società (specializzata in consulenza manageriale) al fine di definire la strategia di integrazione tra la società e la potenziale target, come documentato e definito dal mandato conferito ad _____ che operava nel campo della consulenza manageriale. _____ svolse una c.d. "business due diligence" finalizzata all'integrazione dell'attività di _____ nel business dell'appellante. È evidente che la "due diligence" è un'attività propedeutica e imprescindibile per poter poi realizzare l'operazione di acquisizione societaria per valutarne la convenienza e opportunità. L'acquisizione della Target, come è ovvio, era a diretto vantaggio dell'appellante, che, in questo modo, ampliò il proprio mercato, mantenendo margini altamente competitivi. Lo stesso Collegio Sindacale di _____ organo di controllo indipendente rispetto alla società, nella relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, affermava, infatti - descrivendo l'operazione di acquisizione di _____ - che «tali



operazioni hanno permesso di rafforzare il posizionamento di mercato dell'intero Gruppo oltre che la realizzazione di importanti sinergie commerciali, di ricerca e sviluppo e di costo». Dalla buona riuscita dell'operazione di acquisto della partecipazione i soci (gli investitori) hanno tratto benefici derivanti dalla bontà dell'affare.

Sul punto n. 3: Sulla deducibilità delle spese di consulenza commissionate da [redacted] di € 23.632,60 ai fini IRES e IRAP per il solo anno 2014

Per la società appellante tale costo era sorto a seguito della scissione del ramo "digitale" che ha dato origine all'odierna appellante e dell'acquisizione da parte di quest'ultima delle quote della società cinese. Le citate spese di consulenza, per € 23.632,60, inizialmente sostenute da

[redacted] furono riaddebitate all'odierna appellante in quanto direttamente relative ad attività di sviluppo del ramo "digitale" (ci si riferisce ad una fattura del 27.2.2014 ed una del 29.10.2014 – pag. 24 del PVC). Si trattava, pertanto, di spese sostenute dall'appellante per implementare, programmare, e consolidare una propria strategia di sviluppo nel mercato cinese (nell'ambito della quale è stata infatti costituita la società controllata cinese). Si trattava, infatti, di studi di fattibilità e di attività finalizzate alla specifica costituzione della società cinese a quel tempo inesistente, ovvero spese di consulenza sostenute da [redacted] con lo scopo di programmare, progettare la strategia di sviluppo nel mercato cinese: la società cinese non fu la beneficiaria, ma la "conseguenza" delle attività di consulenza.

Sul punto l'ufficio sosteneva che tali costi erano stati sostenuti dalla [redacted] in nome della controllata [redacted] e, pertanto, avrebbero dovuto essere riaddebitati alla controllata, ovvero neutralizzati. In altre parole, tali costi non potevano concorrere alla formazione del reddito della ricorrente perché sostenuti da altro soggetto.

Sul punto n. 4: Sulla rettifica in materia di prezzi di trasferimento di € 74.072 ai fini IRES e IRAP per il solo anno 2014

L'ultimo dei rilievi contenuti nell'accertamento nasce da tre finanziamenti stipulati tra l'appellante e la controllata [redacted] Inc, che ad avviso dell'ufficio non sarebbero stati stipulati a valore di mercato. La problematica verte sulla rettifica in materia di prezzi di trasferimento.

La società sull'argomento in questione ha affermato che nel corso della verifica fiscale aveva prodotto la c.d. "Documentazione Nazionale" di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010. Tale DN, giudicata dalla stessa Direzione Provinciale di Como come idonea ai fini della disapplicazione delle sanzioni in materia di *transfer pricing*,



specificava che i tassi di interessi applicati per i finanziamenti sopraindicati erano considerati a valore normale sulla base di una specifica analisi econometrica fondata sul metodo c.d. "CUP". La ripresa dell'ufficio verteva sul fatto che la documentazione prodotta in fase di verifica non era stata considerata sufficiente e neppure esaustiva. L'ufficio a tal punto si rifaceva a tassi d'interesse che sarebbero stati applicati fra due soggetti indipendenti in condizioni di libera concorrenza. A seguito di ciò l'ufficio riprendeva i maggiori interessi ricalcolati, avendoli confrontati che quelli praticati dalla società stessa.

Sul punto n. 5: Sanzioni

La società ha contestato l'eccessiva applicabilità della sanzione tenuto conto dell'obiettivo incertezza delle riprese effettuate. Quindi, a suo dire, non va riconosciuta l'applicazione delle sanzioni così come fatto dall'ufficio.

Concludeva il proprio appello chiedendo l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati e di conseguenza riformare la sentenza qui gravata. Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio e il rimborso delle e del contributo unificato.

Nei termini di legge la società depositava copie di sentenze di primo e di secondo grado di casi analoghi in cui parte privata era risultata vittoriosa.

Si costituiva in giudizio l'ufficio che controbatteva punto per punto alle osservazioni sollevate da parte appellante.

Chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della decisione qui gravata. Vinte le spese.

L'udienza si è svolta in pubblica udienza telematicamente.

* * *

Il Collegio giudicante così decide. La sentenza di primo grado viene riformata, solo al punto n. 4, alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.

1. Sulla deduzione di *arrangement fee* sostenuta in occasione del contratto di finanziamento (valore rilievo ai fini IRES e IPRAP: di € 154.652 per l'anno 2014 ed € 1.765.348 per l'anno 2015)



L'odierna appellante ha contabilizzato *l'arrangement fee* dovuta al c.d. *arranger* per l'attività di strutturazione e negoziazione di un finanziamento in *pool*, nella voce "Altre immobilizzazioni immateriali" e ha dedotto le relative quote di ammortamento ai sensi dell'articolo 108 comma 3 del Tuir che prevede che "Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio". Nel corso del 2014 è stata dedotta la quota di ammortamento accantonata in tale anno mentre nell'anno 2015 è stato dedotto l'intero costo residuo della *arrangement fee* non ancora ammortizzato in quanto nel frattempo, a seguito dell'acquisizione della società da parte del Gruppo, era stato estinto il finanziamento a cui questa si riferiva. Ebbene, l'ufficio ha disconosciuto la deducibilità ai fini IRES e IRAP delle quote dedotte, sostenendo che errata era, sin dall'inizio, la loro contabilizzazione nelle "altre immobilizzazioni immateriali" e l'applicazione quindi dei principi dettati dall'OIC n. 24.

Tale principio contabile, nella sua versione allora vigente, prevedeva: "Oneri accessori su finanziamenti. I costi accessori sostenuti per ottenere finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, e tutti gli altri costi iniziali sono capitalizzati nell'attivo dello stato patrimoniale (e classificati nella voce "Altre immobilizzazioni immateriali"). Se a seguito dell'istruttoria i finanziamenti non sono concessi, i costi iniziali sostenuti sono interamente imputati al conto economico. Gli oneri accessori su finanziamenti sono ammortizzati secondo le disposizioni del paragrafo 94".

Secondo l'ufficio, invece, *l'arrangement fee* non sarebbe stata riconducibile ad una spesa di istruttoria accessoria al finanziamento e motiva tale convincimento con la seguente affermazione: si tratterebbe "di un onere sostenuto a fronte di specifica attività del soggetto bancario, slegata dalla valutazione in ordine alla concessione del finanziamento, bensì una attività che consentirebbe al soggetto bancario di gestire le trattative con il debitore e di scegliere i membri del sindacato in accordo con il debitore [omissis...] definire e gestire le modalità dell'esecuzione del finanziamento e la sua successiva erogazione, nonché mantenere la contabilità correlata".

Ora, sebbene tale affermazione descriva, di fatto, una attività legata (esclusivamente) all'intermediazione del finanziamento, l'ufficio sostiene che il legame di "accessorietà" sussisterebbe non con esso, bensì con l'acquisto delle partecipazioni (alla stregua dei servizi e consulenze di "*due diligence*" e di negoziazione delle partecipazioni), per il solo fatto d'esser queste ultime acquisite grazie ai fondi rivenienti dal finanziamento stesso.

Va ricordato che il finanziamento sottoscritto dalla ricorrente, visto l'ingente importo richiesto (64 milioni di Euro) rientrava nella tipologia dei c.d. "prestiti consortili o sindacati", ovvero prestiti



concessi congiuntamente da un gruppo di banche e/o altri intermediari finanziari. Tali contratti, riducendo il rischio dei finanziatori, consentono di accedere a finanziamenti più consistenti ed a condizioni migliori di quelle che otterrebbero rivolgendosi ad un unico finanziatore.

Si tratta, tuttavia, di contratti complessi che richiedono un necessario coordinamento tra i soggetti coinvolti da parte di un istituto di credito che assume nell'operazione il ruolo di c.d. "*Mandated lead arranger*". Quest'ultimo è rappresentato dall'istituto bancario che si propone nel ruolo di capofila di un *pool* di banche per l'organizzazione dell'operazione e del patto di sindacato predisponendo il materiale informativo e selezionando, d'intesa con il soggetto richiedente, le controparti finanziarie che partecipano all'operazione. A fronte di detta attività, viene corrisposta all'*arranger* una commissione, *una tantum*, determinata in misura proporzionale all'ammontare del finanziamento erogato, che viene riconosciuta contestualmente all'erogazione dello stesso. Tale onere, evidentemente, non è in alcun modo legato alla (né determinato dalla) natura dell'investimento per il quale il prestito è richiesto.

Si tratta, semplicemente, di un costo aggiuntivo dovuto alla tipologia di prestito (*sindacato*) a cui si ricorre che – data la sua complessità e data la presenza di diversi finanziatori – richiede l'intervento di un soggetto (*l'arranger*, appunto) che svolga il ruolo di capofila e di intermediario nella negoziazione delle clausole del finanziamento, senza entrare in alcun modo nelle negoziazioni, tra acquirenti e venditori, riguardanti la cessione della partecipazione.

Il fatto che le *arrangement fee* siano del tutto scollegate dalla natura dell'operazione sottostante il finanziamento è dimostrato dal fatto che nel caso di sottoscrizione di un prestito ordinario e non un prestito sindacato, tale commissione non esisterebbe.

E' evidente che la *arrangement fee* in questione costituiva un costo accessorio al finanziamento: essa trova infatti origine solo e soltanto nel *Term Loan Agreement* (doc. n. 6 prodotto con il ricorso r.g.r. n. 26/2019 dinanzi alla CTP di Como), che all'art. 11 prevedeva espressamente una serie di *fees*: la *Commitment fee*, la *Arrangement fee* (di cui sola qui si discute) e l'*Agency Fee*, tutte inequivocabilmente connesse con il finanziamento e dipendenti strettamente da esso e dal contratto che lo regolava. A ciò va aggiunto che *l'arrangement fee*, in particolare, trovava origine in un ulteriore aspetto del tutto "eventuale" dato dal fatto che, per lo specifico finanziamento, s'era reso necessario un *arranger*, in ragione della pluralità di soggetti finanziatori intervenuti.

Quindi, *l'arrangement fee*, come le altre "*fees*" sopra indicate, nulla aveva a che vedere con i servizi di negoziazione o intermediazione per l'acquisto delle partecipazioni o, più in generale, con la destinazione dei fondi rivenienti dal finanziamento.



Appurato che la commissione in parola è un costo accessorio al finanziamento, va detto che all'interno dell'OIC 21 citato dall'ufficio a fondamento della sua pretesa, nonché dalla Commissione Tributaria Provinciale, non è dato rivenire alcun obbligo di imputare interessi passivi o commissioni finanziarie ad incremento del valore di una partecipazione, qualora quest'ultima sia acquisita per mezzo di indebitamento. Infatti, il Principio OIC 21 prevede che tra i costi accessori alle partecipazioni siano compresi unicamente i costi direttamente imputabili alle stesse, quali ad esempio i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte, nonché i costi di consulenze corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti, ed è chiaro che ci si riferisce ai "costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza di diretta imputazione" che scaturiscono dai servizi di investimento o accessori, quali ad esempio il collocamento e la negoziazione dei titoli.

Per questo Giudice di seconde cure, il comportamento dell'appellante – quindi – è stato conforme ai principi contabili. Ad ulteriore conferma della corretta contabilizzazione della *fee* in parola è stato infine ribadito che – per obbligo di legge – il bilancio dell'appellante veniva certificato dalla società [redacted], nella cui relazione (v. relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, sub doc. n. 12 unito al ricorso r.g.r. 26/2019) veniva fatto naturalmente riferimento all'operazione di acquisizione di [redacted] senza evidenziare alcun rilievo, che – in caso di errata contabilizzazione – sarebbe stato certo sollevato. In conclusione, quindi, la società di revisione ha ribadito che la quota di ammortamento *dell'arrangement fee* è stata correttamente dedotta nell'anno 2014 ed il residuo è stato poi anch'esso correttamente dedotto nel 2015 in quanto in tale anno la società ha estinto il finanziamento.

Questo Consesso sostiene che ciò che rileva è la dipendenza diretta della *fee* dal "finanziamento" ed in esso trova la propria causa (si che si rientra in pieno nell'ambito e di applicazione dell'OIC 24) mentre l'ufficio e il primo giudice "hanno creato" un legame di accessorietà sulla base di un non meglio precisato rapporto indiretto che si fonda sul "motivo" per cui il finanziamento è necessario. Questo Giudice d'appello si accosta alla giurisprudenza di merito, fornita da sentenze allegate al fascicolo di causa. È a questo punto utile dar conto del fatto che dinanzi alle Commissioni Tributarie torinesi di primo e secondo grado, plurimi, diversi, collegi si sono pronunciati proprio sulle corrette modalità di contabilizzazione delle "*arrangement fees*" pagate su finanziamenti finalizzati all'acquisizione di partecipazioni. Ad esse si aggiunge – con identici esiti – la sentenza n. 441/6/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova. Ebbene, le pronunce prodotte da parte appellante hanno visto vittoriosa la contribuente dinanzi alle Commissioni tributarie di merito che condividono l'iscrizione delle *arrangement fees* come immobilizzazioni immateriali ai



sensi dell'OIC 24. Questi giudici hanno rilevato che "le operazioni di ammortamento delle 'arrangement fees, legal fees, Commissioni di istruttorie, rendicontazione e gestione finanziamento' (...) sono del tutto conformi al principio contabile OIC 24 ed alle disposizioni del codice civile" (così, per esempio, Commissione Tributaria Regionale Piemonte, sez. VII, sent. 13.2.2019, n. 212).

Sono queste le ragioni per le quali la ripresa viene annullata.

2. Spese di consulenza rese da [redacted] di € 27.500,00 ai fini IRES e IRAP ed € 6.050 ai fini IVA per il solo anno 2014

Risulta dagli atti del processo che prima dell'acquisizione della [redacted], i soci dell'appellante conferirono mandato alla società [redacted] (specializzata in consulenza manageriale) al fine di definire la strategia di integrazione tra la Società e il potenziale *target*, come documentato e definito dal mandato conferito ad [redacted] che operava nel campo della consulenza manageriale.

[redacted] svolse una c.d. "*business due diligence*" finalizzata all'integrazione dell'attività di [redacted] nel business dell'appellante. È evidente che la "*due diligence*" è un'attività propedeutica e imprescindibile per poter poi realizzare l'operazione di acquisizione societaria per valutarne la convenienza e opportunità. L'acquisizione della Target, come è ovvio, era a diretto vantaggio dell'appellante, che, in questo modo, ampliò il proprio mercato, mantenendo margini altamente competitivi. Lo stesso Collegio Sindacale di [redacted] organo di controllo indipendente rispetto alla società, nella relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, affermava, infatti - descrivendo l'operazione di acquisizione di [redacted] - che «tali operazioni hanno permesso di rafforzare il posizionamento di mercato dell'intero Gruppo oltre che la realizzazione di importanti sinergie commerciali, di ricerca e sviluppo e di costo». Dalla buona riuscita dell'operazione di acquisto della partecipazione la società ha tratto ovviamente dei benefici derivanti dalla bontà dell'affare.

Per quanto riguarda l'aspetto dell'*inerenza* risulta che il costo sostenuto per detta operazione è da considerare pienamente inerente, tenuto conto che la società ha tratto un beneficio derivante dalla bontà dell'affare e inerente all'oggetto sociale.

La Corte di Cassazione, nella sentenza 21 gennaio 2009, n. 1465, ha ricordato alcuni principi venutisi a consolidare nella propria giurisprudenza in base ai quali «affinché un costo sostenuto dall'imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa, non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, e cioè sia stato



sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili (Cass. 30.7.2007 n. 16826)».

In altri termini, sulla base dei principi sin qui richiamati, il principio di inerenza implica un giudizio qualitativo in ordine alle spese dedotte (cfr., *ex multis*, Cass. Ordinanze 6288, 8893, 10242, 12416, 13882 e 20113 del 2018). Da ciò deriva che la logica della “utilità-congruità” è estranea al concetto di “inerenza”.

È evidente, quindi, che la consulenza resa dalla [redacted] è certamente connessa all’attività d’impresa della società tanto sotto il profilo qualitativo che quantitativo; ciò in quanto la *business due diligence* operata nei confronti della Target era requisito fondamentale per valutare l’economicità dell’operazione di acquisizione e rispondeva quindi al perseguimento di obiettivi imprenditoriali. Per questi motivi la ripresa viene annullata.

3. Sulla deducibilità delle spese di consulenza commissionate da [redacted] (valore rilievo: Euro 23.633 ai fini Ires e Irap per il solo anno 2014)

Nel corso del 2014, la [redacted] (società da cui poi ebbe origine l’odierna appellante a seguito della scissione del ramo di azienda “digitale”) commissionava servizi di consulenza finalizzati allo sviluppo del business degli inchiostri digitali sul mercato cinese, anche per mezzo della costituzione di un’apposita società controllata in Cina che si occupasse delle funzioni di distribuzione in tale mercato.

Nel mese di giugno 2014 fu infatti costituita la società [redacted] (poi divenuta controllata diretta dell’odierna appellante). A seguito della scissione del ramo “digitale” che ha dato origine all’odierna appellante e dell’acquisizione da parte di quest’ultima delle quote della società cinese, le citate spese di consulenza, per € 23.632,60, inizialmente sostenute da [redacted], furono riaddebitate all’odierna appellante in quanto direttamente relative ad attività di sviluppo del ramo “digitale” (ci si riferisce ad una fattura del 27.2.2014 ed una del 29.10.2014 – pag. 24 del PVC).

Nelle osservazioni al PVC la società aveva già spiegato che le spese si riferivano a studi di fattibilità e spese elative alla costituzione di una società in Cina con lo scopo di sviluppare il business dell’odierna appellante nel mercato cinese. Si trattava, pertanto, di spese sostenute dall’appellante per implementare, programmare, e sviluppare una propria strategia di sviluppo nel mercato cinese (nell’ambito della quale è stata infatti costituita la società controllata cinese).

Oltre a richiamare quanto già esposto questo Giudice precisa che è evidente che le prestazioni di cui si discute siano strettamente correlate all’attività dell’appellante. Si trattava, infatti, di studi di



fattibilità e di attività finalizzate alla specifica costituzione della società cinese a quel tempo inesistente, ovvero spese di consulenza sostenute da _____ con lo scopo di programmare, progettare e la strategia di sviluppo nel mercato cinese: la società cinese non fu la beneficiaria, ma la "conseguenza" delle attività di consulenza.

Le argomentazioni e i ragionamenti di cui sopra portano ad annullare la posta rettificativa.

4. Sulla rettifica in materia di prezzi di trasferimento (valore rilievo: Euro 74.072 ai fini Ires per il solo anno 2014

Questo rilievo nasce da tre finanziamenti stipulati tra l'appellante e la controllata _____ S.p.A. Inc, che ad avviso dell'ufficio non sarebbero stati stipulati a valore di mercato.

La Commissione Tributaria Provinciale su questo punto ha affermato che "a fronte del tasso attivo praticato dalla società ricorrente per i finanziamenti infragruppo, l'ufficio ha riscontrato che la ricorrente si era limitata a dichiarare che aveva praticato il tasso in linea con quelli di mercato, senza fornire alcun dato oggettivo di riscontro. Pertanto, l'ufficio ha verificato l'interesse attivo praticato per il finanziamento infragruppo della ricorrente confrontandolo con il valore di mercato dei finanziamenti praticati dalle banche alle imprese ed è emerso che il tasso attivo praticato infragruppo era inferiore alla luce dei tassi indicati nel bollettino della Banca d'Italia in atti.

Il sottodimensionamento del tasso di interesse dei finanziamenti verso le consociate non costituisce, sotto il profilo fiscale, una normale condizioni contrattuale (secondo l'accezione di cui all'articolo 110 comma 7 del Tuir) in quanto, in comuni condizioni di mercato, un terzo indipendente non avrebbe praticato quel tasso di interesse. Pertanto, si ritiene corretto l'operato dell'ufficio che ha ritenuto ingiustificato il prezzo applicato per i finanziamenti effettuati dalla società ricorrente in favore della società controllate non residente. Ed infatti, gli interessi attivi praticati alle società controllate per finanziamenti concessi dalla controllante non risultano giustificati alla stregua degli interessi applicati dalle banche ai finanziamenti alle imprese, con la conseguenza che è corretta la ripresa a tassazione dell'importo differenziale.

Dal calcolo così effettuato risultavano interessi attivi pari ad € 173.688,00 a fronte di € 99.616,15 dichiarati dalla società. L'ufficio, pertanto, procedeva a riprendere a tassazione la differenza fra la somma calcolata in base ai tassi d'interesse indicati nel Bollettino e quelli dichiarati, ovvero l'importo di € 74.072,00. I verificatori, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, hanno tenuto conto sia della durata dei finanziamenti, considerando i tassi d'interessi applicati a quelli da 1 a 5 anni, sia l'ammontare dei finanziamenti, distinguendo i tassi d'interesse applicati



per quelli fino ad € 250.000,00 dai tassi applicati ai finanziamenti da € 1.000.000,00 a € 5.000.000,00.

Sul punto, questo Collegio giudicante si accosta alla sentenza di primo grado, ovvero: "Pertanto, si ritiene corretto l'operato dell'Ufficio che ha ritenuto ingiustificato il prezzo applicato per i finanziamenti effettuati dalla società ricorrente in favore della società controllata non residente.

Ed infatti, gli interessi attivi praticati alle società controllate per finanziamenti concessi dalla controllante non risultano giustificati alla stregua degli interessi applicati dalle banche ai finanziamenti alle imprese, con la conseguenza che è corretta la ripresa a tassazione dell'importo differenziale."

Per questi motivi, la ripresa fiscale trova piena conferma.

5. Sulle sanzioni

Avendo questo Giudice rigettato l'appello solo sulla ripresa n. 4, vale a dire *transfer pricing*, nessuna sanzione deve essere applicata perché la società aveva prodotto la c. d. Documentazione Nazionale di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010.

Spese del giudizio

Le spese del giudizio vengono compensate fra le parti.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

rigetta l'appello per la ripresa n. 4, c. d. rettifica sul *transfer pricing*. Accoglie l'appello nel resto.
Nulla sulle sanzioni. Spese compensate.

Milano, 13 settembre 2021

Il Giudice Tributario rel. est.
Dott. Guido Chametti

Il Presidente.
dott. Giovanni Rollero